

COMUNE DI RAIANO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI RAIANO

01. IL COMUNE DI RAIANO E' UN ENTE AUTONOMO NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO. ADOTTA COME SEGNO DISTINTIVO LO STEMMA GIA' APPROVATO CON APPOSITO PROVVEDIMENTO RAFFIGURANTE UN LEONE RAMPANTE SOTTO UNA QUERCIA CON UNA BANDA ORIZZONTALE CON LE SIGLE SOVRAPPOSTE V.D.R. IL TUTTO RACCHIUSO, IN UNO SCUDO SU FONDO AZZURRO, OSSERVANDO LE NORME DEL D.P.C.M. 03.06.86 . ESSO COMPRENDE LA PARTE DI TERRITORIO NAZIONALE DI CUI ALLA DELIMITAZIONE DEL PIANO TOPOGRAFICO L. 24.12.54 N. 1228

ARTT. 09 I.C.S. .

02. IL COMUNE DI RAIANO RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO. ESSO ESERCITA FUNZIONI PROPRIE, FUNZIONI ATTRIBUITE E/O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE NEI VARI SETTORI DI ATTIVITA' ESSENZIALI E FACOLTATIVE E COMUNQUE FINALIZZATE ALL'AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI, ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI COMUNITARI ED ALLA RIMOZIONE DI OSTACOLI CHE IMPEDISCANO L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI, PROMUOVENDO IN PARTICOLAR MODO LE CONDIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE PARI-OPPORTUNITA' AL FINE DI RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO LA PIENA REALIZZAZIONE DELLE DONNE.

03. IL COMUNE ADOTTA COME PROPRIE SEDI L'EDIFICIO EX CONVENTO ZOCOLANTI E

I LOCALI UBICATI IN PIAZZA POSTIGLIONE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E SERVIZIO CULTURALE E SOCIALE PER LA COLLETTIVITA' LOCALE.

ART. 02

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI RITENUTI ESSENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 10 D.P.R.

23.08.88 N. 395 E D.P.R. 03.08.90 N. 333 ARTT. 03

:

- A) STATO CIVILE-ELETTORALE;
- B) IGIENE E SERVIZI SOCIO-SANITARI;
- C) ATTIVITA' DI TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA;
- D) PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GAS E BENI PRIMARI: ACQUA E GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI;
- E) RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E RIFIUTI SPECIALI, ANCHE CON SISTEMA

DIFFERENZIATO.

02. IL COMUNE ESERCITA ANCHE ALTRE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI
COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATI DALLE LEGGI
SECONDO CUI SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI PER
ASSICURARE

LE RISORSE NECESSARIE. IL COMUNE GARANTISCE ALTRESI'
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE
UNITAMENTE AL RELATIVO FINANZIAMENTO.

03. IL COMUNE DI RAIANO ASSUME COME CRITERI DELLA PROPRIA
ORGANIZZAZIONE

L'AUTONOMIA, LA FUNZIONALITA', LA PROFESSIONALITA' E
L'ECONOMICITA' DI GESTIONE, COMPETENZA E RESPONSABILITA'. ESSO, IN
CONFORMITA' AGLI ARTT. 03 COMMA 05 , 06 , 07 E 08 L. 142 DELL`

08.06.90 PERSEGUE LE PROPRIE FINALITA' ATTRAVERSO LA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE.

ART. 03

SANITA', ASSISTENZA E BENEFICIENZA, ISTRUZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI SANITARIE E DI ASSISTENZA SOCIALE E
SCOLASTICA DEMANDATEGLI DALLE LEGGI E CHE NON SIANO DI
COMPETENZA DELLO STATO E DELLA REGIONE E/O COMUNQUE INTEGRATIVE A
QUESTE

E NON INTERFERISCANO CON QUELLE DELLA STESSA REGIONE E
DELLA U.S.L. . PUO' ISTITUIRE AMBULATORI E CONSULTORI PER ASSISTENZA E
MATERNITA', INFANZIA, ANZIANI, INVALIDI E RECUPERO DI
TOSSICODIPENDENTI, IN PARTICOLARE PREVENZIONE DELLA EMARGINAZIONE E
DEL

DISADATTAMENTO SOCIALE, MEDIANTE LA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI.

02. PREDISPONE ANNUALMENTE UN PROGRAMMA DI AIUTI PER I MENO ABBIETTI,
AGLI

INABILI DIRETTAMENTE E/O CON RICOVERO IN ISTITUTI E
PREDISPONENDO A TAL FINE LOCALI IDONEAMENTE ATTREZZATI PER CENTRI
DIURNI E

CENTRI DI ASSISTENZA PERMANENTE. PREDISPONE, ALTRESI',
UN PROGRAMMA PER CONSENTIRE A TUTTI IL DIRITTO ALLO STUDIO PER LA
SCUOLA

DELL'OBBLIGO, GESTISCE I SERVIZI PROPEDEUTICI

ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA (REFEZIONE) ED INTEGRAZIONE ALLA STESSA IN
ACCORDO CON GLI ORGANISMI SCOLASTICI; PROMUOVE SOGGIORNI
CURATIVI E RICREATIVI PER MINORI ED ANZIANI.

03. PROMUOVE INIZIATIVE FINALIZZATE A VALORIZZARE IL PATRIMONIO
CULTURALE,

STORICO E RELIGIOSO DELLA COMUNITA' (BORSE STUDIO,
VIAGGI DI ISTRUZIONE, CONVEGNI, ECC.) ANCHE ATTRAVERSO GEMELLAGGI CON
ALTRE REALTA' SOCIALI ITALIANE ED ESTERE.

ART. 04

SVILUPPO TERRITORIO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA
01. IL COMUNE DI RAIANO PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO TUTELANDO, VALORIZZANDO ED ARMONIZZANDO RISORSE TERRITORIALI ED AMBIENTALI E STORICO MONUMENTALI (GOLE S. VENANZIO, PARCO TERMALE, FIUME ATERNO, LAGHETTO "LA GUAGLIA", CENTRO STORICO ED ACQUEDOTTO ROMANO DEL " 154 " E RECUPERANDO LE TRADIZIONI POPOLARI E LE CONSUETUDINI LOCALI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI RAIANO

ART. 05

CONSIGLIO COMUNALE

01. ORGANI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA, IL SINDACO. LA

LEGGE STABILISCE LA COMPOSIZIONE, L'ELEZIONE E LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', LA DECADENZA DEI CONSIGLIERI E LA DURATA IN CARICA DEL

CONSIGLIO. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA FINO ALLE ELEZIONI DEL NUOVO, CON LIMITAZIONE AD ADOTTARE SOLO ATTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI.

ART. 06

CONSIGLIERI COMUNALI: POTERI - DOVERI - DIMISSIONI E CONSIGLIERE ANZIANO

01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA CON L'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OSSIA IN

CASO DI SURROGAZIONE APPENA ADOTTATA LA RELATIVA DELIBERA. ALLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SEGUENTE ALLA ELEZIONE DEL

CONSIGLIO DEVE ESSERE ESAMINATA LA CONDIZIONE DI ELEGGIBILITA' (L. 23.04.81 N. 154) COMPRENDO IN TALE ADEMPIMENTO LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

02. I CONSIGLIERI HANNO IL DIRITTO DI AVERE TUTTE LE NOTIZIE E VISIONI DI ATTI DEL

COMUNE UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

SONO ALTRESI' TENUTI AL SEGRETO ED ALLA RISERVATEZZA NEI CASI PREVISTI DALLA

LEGGE; HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI ARGOMENTO

IN DISCUSSIONE E POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE ED IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO.

03. IL COMUNE NELLA TUTELA DI DIRITTI ED INTERESSI ASSICURA AI CONSIGLIERI ASSISTENZA LEGALE E PROCESSUALE PER FATTI ED ATTI

COMMESSI NELL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI O IN PROCEDIMENTI CIVILI

PURCHE' NON ESISTA CONFLITTO DI INTERESSE CIVICO.

04. I CONSIGLIERI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI DI

CUI FANNO PARTE. IN CASO DI ASSENZA PER 05 SEDUTE CONTINUATIVE SENZA MOTIVATA ED EFFETTIVA CAUSA ESSI SONO DICHIARATI DECADUTI CON LA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE DOPO IL DECORSO DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.
05. IL CONSIGLIERE ANZIANO E IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

ART. 07

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE (ARTT. 32 L. 142):

A) LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AD ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE

NON POSSONO ESSERE ADOTTATE DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE SALVO QUELLE RELATIVE A VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA

ENTRO SESSANTA GIORNI;

B) OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEVE ESSERE COMPLETA DEI PARERI PREVISTI

DALLA LEGGE (ARTT. 53 L. 142/90);

C) IL CONSIGLIO COMUNALE, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI PREVISTE DALLE LEGGI ENTRO 45

GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO (ARTT. 32 L. 142/90);

D) IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE IDONEI A GARANTIRE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI.

ART. 08

GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

01. NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO VENGONO COSTITUITI GRUPPI CONSILIARI. OGNI

GRUPPO DOVRA' DESIGNARE UN CAPO GRUPPO. COPIA DEL VERBALE

DI DESIGNAZIONE VIENE DEPOSITATA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE. AI GRUPPI VIENE ASSICURATA IDONEA STRUTTURA PER L'ESPLICAZIONE DELLE

LORO FUNZIONI. NELLE MORE DELLE DESIGNAZIONI VIENE CONSIDERATO CAPOGRUPPO AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ARTT. 45 LEGGE

142/90 IL CONSIGLIERE CHE PER OGNI GRUPPO HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

02. COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI. IL CONSIGLIO NOMINA NEL

SUO SENO ALL'INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA

COMMISSIONI PERMANENTI COMPOSTE PROPORZIONALMENTE ALLA CONSISTENZA

NUMERICA DEI GRUPPI CONSIGLIARI ED ASSICURANDO LA PRESENZA DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO RIGUARDANTI I PRINCIPALI SETTORI

DI ATTIVITA' DEL COMUNE. LE COMMISSIONI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE LE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

COMUNALE ED ESPRIMONO SU DI ESSE IL PROPRIO PARERE DA TRASCRIVERE SULLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO ED HANNO FUNZIONE CONSULTIVE. ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CHE SONO PUBBLICHE POSSONO PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO IL SINDACO E GLI ASSESSORI.

03. COMMISSIONI SPECIALI. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE: COMMISSIONI SPECIALI PER

INDAGINI CONOSCITIVE DA RIFERIRE AL CONSIGLIO SU ARGOMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE.

ART. 09

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE CONVOCATO DAL SINDACO CON AVVISO SCRITTO

DA CONSEGNARE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA SE IN SEDUTA ORDINARIA, PREVIA CONSULTAZIONE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI; TRE GIORNI PRIMA

IN SEDUTA STRAORDINARIA E VENTIQUATTRORE PRIMA PER SEDUTA STRAORDINARIA URGENTE.

02. LE CONVOCAZIONI POSSONO AVER LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O

PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; IN QUESTO CASO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA.

03. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI VERIFICA LA VACANZA.

ART. 10

REGOLAMENTAZIONE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI.

02. LO STESSO REGOLAMENTO PREVEDE LA COSTITUZIONE, LE COMPETENZE E IL NUMERO DI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E PROVVISORIE, SU SPECIFICA ATTIVITA'. LA STESSA MAGGIORANZA E' PREVISTA PER LE VARIAZIONI E

MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

ART. 11

ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SOLO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI SECONDO L' ARTT. 34 L. 142/90 IN SEDUTA PUBBLICA E A SCRUTINIO PALESE E NON OLTRE SESSANTA GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 34 COMMA 02 DELLA STESSA LEGGE PER APPELLO NOMINALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI. A TAL FINE, VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE A DISTANZA DI ALMENO 05 GIORNI UNA DALL' ALTRA.

02. L' ELEZIONE AVRA' LUOGO PREVIA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE IN CUI SONO SPECIFICATI SINDACO E LISTA DI ASSESSORI.

TALE DOCUMENTO VIENE ILLUSTRATO DA DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. IL DOCUMENTO CONTIENE IL PROGRAMMA DI LAVORO DELL' AMMINISTRAZIONE CON CRITERI DI FATTIBILITA' IN RELAZIONE ALLE RISORSE DISPONIBILI E POSSIBILI, VIENE DEPOSITATO ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE.

ART. 12

GIUNTA MUNICIPALE: COMPOSIZIONE - DURATA - SURROGAZIONI - REVOCA

01. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI E' FISSATO IN QUATTRO DI CUI NON OLTRE LA META'

E COSI' DUE, POSSONO ESSERE ANCHE CITTADINI NON

CONSIGLIERI COMUNALI, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED

ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ESSI POSSONO ESSERE REVOCATI SU PROPOSTA DEL SINDACO ED ACCETTAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR

PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, CONIUGI, FRATELLI,

AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

02. I COMPONENTI DELLA GIUNTA NON CONSIGLIERI COMUNALI PARTECIPANO ALLA

SEDUTA DEL CONSIGLIO E DELLE SUE COMMISSIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

03. LA DURATA IN CARICA E SURROGAZIONE DEGLI ASSESSORI SONO FISSATE DALLA

LEGGE; COMUNQUE, OVE PER DIMISSIONI, DECADENZA E/O

CESSAZIONE PER ALTRE CAUSE DALLA CARICA DI UN COMPONENTE DELLA GIUNTA O

DI PIU' COMPONENTI PURCHE' NON RAPPRESENTINO LA MAGGIORANZA

DELLA STESSA GIUNTA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE A NUOVA NOMINA DOPO

LA PRESA D' ATTO DEL CONSIGLIO E SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 13

GIUNTA COMUNALE: FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE, FERMO RESTANDO LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI. ESSA E' CONVOCATA DAL SINDACO CON AVVISO IN CUI VENGONO INDICATI ANCHE GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.
02. LE SEDUTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE NON SONO PUBBLICHE ED IN CASO DI PARITA' NELLE VOTAZIONI PREVALE QUELLA DEL SINDACO. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE CORREDATE DAL PARERE DEL SEGRETARIO E DI ALTRI RESPONSABILI (RAGIONIERE E TECNICO COMUNALE PER LEGGE); TALI PARERI VENGONO INSERITI NELLE DELIBERAZIONI.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DI GIUNTA, NE REDIGE IL VERBALE DELLA ADUNANZA CHE VIENE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO E SEGRETARIO E NE CURA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.
04. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE A CUI PRESENTA ANNUALMENTE UNA RELAZIONE SULLE ATTIVITA' ED OBIETTIVI PROGRAMMATICI CONSEGUITI.
05. ESSA SI SCIOLGIE PER DECADENZA O DIMISSIONI DEL SINDACO O DELLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI O IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. TALE MOZIONE DEVE COMUNQUE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEGLI ASSESSORI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE E NUOVO ELENCO DI ASSESSORI E NUOVO SINDACO.
06. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI. OVE NON FOSSE CONVOCATA ENTRO TALI TERMINI DAL SINDACO, VI PROVVEDE AL CONSIGLIERE ANZIANO IL QUALE COMUNQUE DOVRA' PREVEDERE E PROVVEDERE A TALE SEDUTA.
07. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.
08. LA GIUNTA COMUNALE PUO' INVITARE SU SPECIFICI ARGOMENTI ESPERTI IN MATERIA.

ART. 14

GIUNTA COMUNALE: COMPETENZE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEL SINDACO E SEGRETARIO.
02. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL

CONSIGLIO;

TRA QUESTE:

- PREDISPONE IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE

ALL' APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

- PREDISPONE PROGRAMMI, PIANI FINANZIARI, PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI;

- PREDISPONE E PROPONE REGOLAMENTI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO UNITAMENTE ALLE RELATIVE COMMISSIONI CONSIGLIARI, CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE DI PUBBLICI SERVIZI;

- PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE L' ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DI TRIBUTI E LA DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI, CONTRAZIONE DI MUTUI, ACQUISTI ED ALIENAZIONI, PERMUTE,

APPALTI E CONCESSIONI;

- DELIBERA VARIAZIONI DI BILANCIO CON PRELIEVI DEL FONDO DI RISERVA E DI CASSA.

ART. 15

SINDACO: FUNZIONI E COMPETENZE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO. SUO DISTINTIVO UFFICIALE E' LA FASCIA TRICOLERE CON STEMMA

DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

02. EGLI PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI DI SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI

AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11

T.U. 10.01.57 N. 03 .

03. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE. CONVOCA E PRESIEDE GIUNTA E CONSIGLIO. FISSA L' ORDINE DELLE SEDUTE. CONFERISCE E RITIRA LE DELEGHE AGLI ASSESSORI.

04. SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI. IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO E RESPONSABILI DEI SERVIZI SECONDO LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO. PUO' SOSPENDERE I DIPENDENTI DEL COMUNE FACENDONE COMUNICAZIONE ALLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO, SOLTANTO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. STIPULA I CONTRATTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO.

06. RILEVA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA E CERTIFICAZIONE

DI INDIGENZA E DI STATO CIVILE ED ANAGRAFICO.

07. RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO.

08. ESERCITA ALTRE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI DELLO STATO (

LEGGE

142/90) E DALLO STATUTO.

09. POTERE DI ORDINANZA (ARTT. 18).

ART. 16

SINDACO: DELEGHE

01. IL SINDACO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO CONSEGNA AGLI ASSESSORI DELEGHE

DI FUNZIONI SPECIFICHE PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE,
TRASFERENDO AGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO,
RIMANENDO LA FUNZIONE GESTIONALE ED AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI
FUNZIONARI.

02. IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DI TALI PROVVEDIMENTI E FISSA EVENTUALI
INDENNITA' E/O RIMBORSO SPESE. I DELEGATI SONO TENUTI A
RAPPRESENTARE ANNUALMENTE AL SINDACO UNA RELAZIONE SULLA PROPRIA
ATTIVITA' E PROGRAMMI DA SVOLGERE.

ART. 17

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZA IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E
REGOLAMENTI

GENERALI E COMUNALI AI SENSI DALL' ARTT. 106 E SEGUENTI

T.U. 03.03.1934 N. 383 LEGGE 24.11.81 N. 689 E COMMI 01 , 02 , 03 ARTT. 38 LEGGE
142/90 .

02. IL SINDACO PUO' DELEGARE PER TUTTE LE SUE FUNZIONI UN ASSESSORE CHE
LO

SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA E/O IMPEDIMENTO. QUESTI
ASSUME LA FUNZIONE DI VICE-SINDACO.

ART. 18

ALBO PRETORIO

01. E' ISTITUITO PRESSO IL COMUNE A NORMA DI LEGGE. E' POSTO ALL'INGRESSO
DELLO STESSO E VI TROVANO PUBBLICAZIONE TUTTI GLI ATTI
SECONDO LE NORME DI LEGGE. SALVO DIVERSE INDICAZIONI, LA PUBBLICAZIONE
DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' FISSATA IN QUINDICI GIORNI.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART. 19

CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI
TUTTI I

CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA-AMMINISTRATIVA

ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA', FAVORENDO LA FORMAZIONE DI
ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA CHE CONCORRANO ALLA GESTIONE DEI

SERVIZI COMUNALI E CHE POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE LE
CUI

FUNZIONI ED ORGANI VENGANO DEFINITI DA APPOSITI
REGOLAMENTI.

02. IL COMUNE RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E'
L'INFORMAZIONE POICHE' PER PARTECIPARE BISOGNA PRIMA CONOSCERE. A

TAL FINE FAVORISCE L'INFORMAZIONE CON INSERZIONI SUI PRINCIPALI
GIORNALI,

QUOTIDIANI DI UNA PERIODICA DIFFUSIONE CON RADIO E TV

LOCALI, AGENZIE DI COMUNICAZIONI SPECIALIZZATE, OPUSCOLI ILLUSTRATIVI,
GUIDE

RAGIONATE ALLA CONOSCENZA DELLO STATUTO.

03. IL COMUNE PER CORRISPONDERE AI BISOGNI CULTURALI E INFORMATIVI DELLA COLLETTIVITA' ISTITUISCE LA BIBLIOTECA PUBBLICA E PARTECIPA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE, E AD ALTRI LIVELLI TERRITORIALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO.

04. PER GARANTIRE TALI FINALITA' L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSICURA:

- IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI CON COMITATI ED ASSOCIAZIONI E SCUOLE;

- LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI DI QUARTIERE E DI ZONA SU PRINCIPALI PROBLEMATICHE E SCELTE;

- LE INIZIATIVE POPOLARI IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLA LEGGE.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE METTE A DISPOSIZIONE DEI COMITATI ED ASSOCIAZIONI SOCIALI ORGANIZZATE SU LORO RICHIESTA GLI SPAZI E LOCALI IDONEI AD UNA EFFETTIVA CONCRETIZZAZIONE DI QUANTO DETTO SECONDO APPOSITE REGOLAMENTAZIONI.

ART. 20

CONSULTAZIONI

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ATTRAVERSO I PROPRI ORGANI: CONSIGLIO, GIUNTA, SINDACO, CONSULTA ANCHE SU LORO RICHIESTA LA CITTADINANZA DIRETTAMENTE ATTRAVERSO UN FORUM DI CITTADINI (RIUNIONI PUBBLICHE) E/O ATTRAVERSO LE LORO ORGANIZZAZIONI SOCIALI, SINDACALI, POLITICHE, STUDENTESCHE E PROFESSIONALI QUANDO SI TRATTI DI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DI PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DI BILANCI, PIANO REGOLATORE GENERALE, PIANO COMMERCIALE. E' FACOLTATIVA NEGLI ALTRI CASI.

02. LE ASSOCIAZIONI PER POTER FARE RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DEVONO ESSERE

LEGALMENTE COSTITUITE OPPURE DEVONO ALLEGARE ELENCO DI ISCRITTI PARI ALMENO AL 20% DEI RESIDENTI NEL COMUNE ED ISCRITTI NELLE LISTE

ELETTORALI. A TAL FINE OGNI NOMINATIVO NON PUO'

FIGURARE COME APPARTENENTE A PIU' DI UNA ORGANIZZAZIONE. L'ELENCO DEI SOGGETTI VIENE DELIBERATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE ANNUALMENTE TENENDO CONTO DELLE EFFETTIVE PRESENZE IN PAESE E DELLE RICHIESTE IN TAL

SENSO PERVENUTE. TALE ELENCO DOVRA', ESSERE

TEMPESTIVAMENTE AGGIORNATO APPENA SE NE RAVVISINO LE CONDIZIONI E/O SIANO INTERVENUTE VARIAZIONI. IL COMUNE PRIVILEGIA FORME DI CONSULTAZIONE PERMANENTI E DI INDAGINI CON CONSULTE E RAPPRESENTANZE

DELLE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI CHE RENDONO CENTRALI E

VISIBILI I DIRITTI E LA TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI (ANZIANI, DISOCCUPATI, PORTATORI DI HANDICAPS, EXTRA-COMUNITARI, GIOVANI, DONNE ED EMIGRATI).

03. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE MENZIONATI NEGLI ATTI DEL

CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA CONSULTAZIONE AVVIENE MEDIANTE L'INVIO DI UN DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DELL'OGGETTO E CON IL CONTESTUALE DEPOSITO DI TUTTI GLI ATTI PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE.

ART. 21

DIRITTO DI INIZIATIVA E PROPOSTE

01. GLI ELETTORI POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE SU PROBLEMATICHE DI RILEVANZA CITTADINA E PROPORRE DELIBERAZIONI NUOVE E

REVOCA DI PRECEDENTI.

02. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO RICEVUTE DAL CONSIGLIO COMUNALE E DALLA GIUNTA SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE CHE POSSONO DELIBERARE IN MERITO ENTRO 30 GIORNI. OVE ESISTANO SPECIFICHE COMMISSIONI QUESTE VENGONO ESAMINATE E PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE E/O GIUNTA DALLE COMMISSIONI ENTRO 30 GIORNI MENTRE ENTRO I SUCCESSIVI 30 GIORNI TALI ORGANI DOVRANNO DELIBERARE; DECORSI TALI TERMINI LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE. LE ISTANZE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI MENTRE PER LE PETIZIONI E PROPOSTE OCCORRE LA SOTTOSCRIZIONE DI ALMENO L' 01% DEGLI ABITANTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. TALI SOTTOSCRIZIONI DOVRANNO ESSERE AUTENTICATE SECONDO LE VIGENTI
NORMATIVE (LEGGE 04.01.68 N. 15).

ART. 22

REFERENDUM

01. IL COMUNE FAVORISCE L'INDIZIONE DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA SU RILEVANZA GENERALE ED INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE CON LE SEGUENTI ESCLUSIONI:

- REVISIONE DELLO STATUTO;
- TRIBUTI E BILANCIO;
- ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- DESIGNAZIONI E NOMINE;
- PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE UNILATERALE CHE RIGUARDANO SINGOLI CITTADINI EMESSI IN ESECUZIONE DI NORME SPECIFICHE.

02. PER DARE LUOGO AL REFERENDUM CONSULTIVO OCCORRE:

A) CHE SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI;

B) CHE SIA RICHIESTO DA ALMENO IL 10% DEI CITTADINI ELETTORI RISULTANTI AL 31

DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE LE CUI FIRME

DEBITAMENTE AUTENTICATE DEVONO ESSERE RACCOLTE ENTRO UN DETERMINATO

PERIODO FISSATO DA UN APPOSITO REGOLAMENTO, IN QUESTO CASO IL CONSIGLIO NE VERIFICA LA COMPATIBILITA' ENTRO 60 GIORNI.

03. LA MODALITA' DELLO SVOLGIMENTO ED ATTUAZIONE DEL REFERENDUM SONO FISSATE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

04. IL QUESITO PROPOSTO E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDI PURCHE' ABBA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE ALMENO IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO, ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE, IL SINDACO DOVRA' PROPORRE UNA DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE OD ALLA GIUNTA SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE NEL MERITO DEL QUESITO PROPOSTO DAL REFERENDUM. LA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI VERRA' FATTA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO DIECI GIORNI DALLA VOTAZIONE.

ART. 23

ACCESSO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI COMUNALI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO IN

QUANTO LA LORO DIFFUSIONE PUO' PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE; OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE, DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DENOMINATO "UFFICIO DEL CITTADINO"

DEVONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE G.U. DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO E DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEGLI ATTI DELIBERATI ESECUTIVI. AGLI STESSI CITTADINI DEVE ESSERE GARANTITO IL DIRITTO DI ACCESSO A

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE.

03. PER OGNI PROCEDIMENTO, FATTI SALVI I CASI SPECIFICAMENTE DISCIPLINATI

DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO VERSO I QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE PRODUCE

EFFETTI ED A COLORO CHE DEVONO INTERVENIRE. POSSONO INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO I PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI ED

ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI OVE DAL PROVVEDIMENTO POTREBBE DERIVARE PREGIUDIZI AGLI STESSI. TUTTI I SOGGETTI

DETTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI CHE

L'AMMINISTRAZIONE

HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE QUALORA SIANO PERTINENTI
ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

04. NELLA COMUNICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DEVONO ESSERE INDICATI
L'UFFICIO

ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,

L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO E LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA
DEL

PROCEDIMENTO E PRENDE VISIONE DEGLI OGGETTI. OVE SIA

PARTICOLARMENTE DIFFICOLTOSO O IMPOSSIBILE PER IL NUMERO DEI
DESTINATARI

INOLTRE LA COMUNICAZIONE PERSONALE SI PROVVEDERA' CON
IDONEE FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 24

DIFENSORE CIVICO ED UFFICIO DEL CITTADINO

01. E' ISTITUITO NEL COMUNE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE
DELL'IMPARZIALITA', DEL BUON ANDAMENTO, DELLA
TEMPESTIVITA', E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ESSO
NON E'

SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O

FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL
RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PUO' ASSUMERE LE OPPORTUNE INIZIATIVE PRESSO ALTRI COMUNI DEL
CIRCONDARIO

PERCHE' SI PERVENGA ALLA ISTITUZIONE DI UN DIFENSORE
CIVICO CIRCONDARIALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA
MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI TRA UNA TERNA DI
CITTADINI IN POSSESSO DI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' CON LA
CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E CHE PER PREPARAZIONE
ED ESPERIENZA DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA' E
SERENITA' DI GIUDIZIO. TALE CARICA E' INCOMPATIBILE CON LA
CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. LA TERNA DI CITTADINI E' COMPOSTA DA
DUE

NOMINATIVI PROPOSTI DALLA MAGGIORANZA E UNO DALLA
MINORANZA.

03. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA 05 ANNI E NON E' RIELEGGIBILE. EGLI
PUO'

ESSERE REVOCATO PER GRAVI MOTIVI CONNESSI

ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DA
PARTE

DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. IN CASO DI REVOCA O DIMISSIONI IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA NOMINA DEL
NUOVO DIFENSORE CIVICO ENTRO 60 GIORNI.

05. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UNA INDENNITA' DI CARICA
CORRISPONDENTE AL

50% A QUELLA PERCEPITA DAL SINDACO ED IL RIMBORSO DELLE

SPESE SE SOSTENUTE E DOCUMENTATE PER LO SVOLGIMENTO DEL SUO UFFICIO
NELLA

MISURA FISSATA DALLA LEGGE PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

PER IL DIFENSORE CIVICO CIRCONDARIALE L'INDENNITA' VERRA' FISSATA IN ACCORDO TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE.

06. IL DIFENSORE CIVICO OLTRE ALLE COMUNICAZIONI DIRETTE AI CITTADINI CHE NE

HANNO RICHIESTO L'OPERA DEVONO INOLTRE:

A) RELAZIONE AL SINDACO PER GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI;

B) RELAZIONE ALLA GIUNTA SU ARGOMENTI DI RILIEVO ED IN CASO DI GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' E NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;

C) RELAZIONE ANNUALE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI OGGETTO DELLA SUA ATTENZIONE.

07. CON APPOSITO PROVVEDIMENTO VENGONO DISCIPLINATI DETTAGLIATAMENTE LE MODALITA' DELLE PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 04

ORDINAMENTO ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 25

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANTI AGLI ORGANI

ELETTIVI E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE ASSUMENDO COME CARATTERI

ORGANIZZATIVI I CRITERI DI AUTONOMIA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 26

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER

OGGETTO PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI TESI ALLO SVILUPPO ECONOMICO CIVILE E SOCIALE DELLA COMUNITA' DI RAIANO.

02. TALE GESTIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA:

- IN ECONOMIA CON ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO;

- IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTONO RAGIONI TECNICO-ECONOMICHE E DI

OPPORTUNITA' SOCIALE ACCORDANDO LA PROPRIA PREFERENZA A

COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRE NEL CUI STATUTO E' PREVALENTE LA FINALITA' SOCIALE;

- A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI;

- A MEZZO DI ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI;

- A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONE A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE
IN
RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE
PRIVILEGIANDO LA PARTECIPAZIONE GLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, PRIVATI E DI
IMPRESSE E COOPERATIVE.

ART. 27

AZIENDE SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AL FINE DI GESTIRE LE DIVERSE RISORSE
ENERGETICHE E
NON, DI DIFFUSO UTILIZZO AI FINI SOCIALI E CIVILI
(ACQUA, GAS, ENERGIA, RISPARMIO ENERGETICO, IMPIANTI SEMAFORICI,
RICICLAGGIO
RIFIUTI SOLIDI URBANI, TRASPORTI) E NELL' AMBITO DI UN
BACINO D'UTENZA CHE POTRA' DEFINIRSI PER LEGGE O VOLONTA' DI PIU' COMUNI,
PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI
PLURISERVIZI DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA
GESTIONALE E NE
APPROVA LO STATUTO.

02. ORGANI DELL' AZIENDA SONO:

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL
CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO A MAGGIORANZA
ASSOLUTA DI VOTI E TRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' A
CONSIGLIERE COMUNALE, COMPETENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA
PER STUDI CONGIUNTI OD INCARICHI RICOPERTI;
- IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO PRIMA DI ALTRI COMPONENTI;
- IL DIRETTORE, A CUI COMPETE LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE, VIENE
NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI.

03. L' ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL' AZIENDA SONO DISCIPLINATI
DA
APPOSITO STATUTO E REGOLAMENTI SPECIFICI. MENTRE SPETTA AL
COMUNE PROVVEDERE A CONFERIRE A TALE AZIENDA IL CAPITALE DI
DOTAZIONE,
DETERMINARNE FINALITA' ED INDIRIZZI, APPROVARNE GLI ATTI
FONDAMENTALI E VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE.

ART. 28

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE L' APPROVAZIONE DI
CONVENZIONI DA
STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA AL FINE DI
SVOLGERE IN MODO COORDINATO DETERMINATI SERVIZI. ESSE DEVONO
CONTENERE
LA FINALITA', DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI
CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E
GARANZIE.

ART. 29

CONSORZI

01. IL COMUNE FAVORISCE E PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI TRA CUI QUELLI DI AREE ARTIGIANALI E CONSORTILI INTERCOMUNALI NELLE FORME PUBBLICA O PRIVATA SECONDO LE NORME DEL PRECEDENTE ARTICOLO, ANCHE AL FINE DELLA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI TERRITORIALI PLURISERVIZI, DESCRITTI ALL' ARTT. 27 .
02. LA CONVENZIONE CONSORZIALE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO A CARICO DEL CONSORZIO DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELL'ENTE DELLE CUI ASSEMBLEE DOVRA' FAR PARTE IL SINDACO O SUO DELEGATO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA NELLO STESSO RAPPORTO CONVENZIONALE DEL CONSORZIO.

ART. 30

01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE SOCIETA' DI CAPITALE FINALIZZATE AD ATTIVITA' TURISTICO-TERMALI E CURATIVE CON VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI ED AMBIENTALI DEL TERRITORIO.
02. IL COMUNE PARTECIPA A TALI SOCIETA' NOMINANDO ALL'INTERNO DEL RELATIVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE I SUOI RAPPRESENTANTI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE IN MODO DA GARANTIRE CHE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI SIANO NELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA'.
03. IL COMUNE PUO' ALTRESI' PROMUOVERE E/O PARTECIPARE A SOCIETA' DI CAPITALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA COMUNITA'.

ART. 31

UNIONE DI COMUNI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA UNIONE CON ALTRI COMUNI CONTERMINI CON L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI E SERVIZI. L' ATTO COSTITUTIVO ED I RELATIVI REGOLAMENTI VENGONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE DELL'UNIONE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLE COMPLESSIVE DELL'UNIONE.

TITOLO 05

ORDINAMENTO BUROCRATICO

ART. 32

UFFICIO E PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITO REGOLAMENTO LA DOTAZIONE ORGANICA

DEL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI.

02. L'UFFICIO COMUNALE DI RAIANO SI ARTICOLA IN SETTORI ED AREE CON COMPETENZE E RESPONSABILITA' PROPRIE:

- AREA AMMINISTRATIVA: COMPRENDE IL SERVIZIO DI ANAGRAFICA, STATO CIVILE,

ELETTORALE, LEVA, PROTOCOLLO, COMMERCIO, STATISTICA, GESTIONE DEL PERSONALE, SEGRETERIA;

- AREA CONTABILE: COMPRENDE IL SERVIZIO RAGIONERIA, TRIBUTI COMUNALI E RUOLI, BILANCIO, ECONOMATO, RAPPORTO ESATTORIA E TESORERIA, RAPPORTI CON ENTI CONVENZIONATI;

- AREA TECNICA, MANUTENTIVA E SERVIZI ESTERNI: COMPRENDE UFFICIO TECNICO,

SERVIZIO LAVORI ESTERNI, TRASPORTO ALUNNI, NETTEZZA

URBANO E GESTIONE DISCARICA, SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE, LAVORI PUBBLICI, ACQUEDOTTO, CIMITERO;

- AREA VIGILANZA;

- AREA SCOLASTICA ED ASSISTENZIALE.

03. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 32 COMMA 02 LEGGE 142/90 . NELL'APPOSITO REGOLAMENTO VENGONO DISCIPLINATI:

- LA DOTAZIONE ORGANICA;

- LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE;

- L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;

- IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINA, COSTITUITO AI SENSI DELL'

ARTT. 51 , COMMA 10 L. 142/90 ;

- LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE DI CUI ALL'

ARTT. 51 , COMMA 07 L. 142/90 ;

- PROMOZIONE DI CORSI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL

PERSONALE E/O PARTECIPAZIONE A CORSI PROMOSSI DA ALTRI ENTI;

- LA GARANZIA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO SINDACALE.

ART. 33

SEGRETARIO COMUNALE

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE. EGLI E' FUNZIONARIO STATALE

ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE, TERRITORIALMENTE ARTICOLATO. IL SEGRETARIO COMUNALE ANCHE NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL

SINDACO SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E NE COORDINA L'ATTIVITA';

- ESERCITA POTERE DISCIPLINARE: E' MEMBRO DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE DI

DISCIPLINA DEL COMUNE;

- CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
- VIGILA NELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI;
- DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO IL SETTORE O LA PERSONA RESPONSABILE;
- ADOTTA ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA PER LE ESPLICAZIONI DELLE PROPRIE COMPETENZE;
- DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E LE COMPETENZE FRA GLI UFFICI;
- PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE E NE REDIGE I VERBALI CHE SOTTOSCRIVE INSIEME AL SINDACO;
- ESPRIME PARERI DI LEGITTIMITA' SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA E CONSIGLIO ED IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE;
- PUO' ROGARE I CONTRATTI DEL COMUNE, AUTENTICARE SCRITTURE PRIVATE ED ATTI UNILATERALI NEI QUALI E' PARTE, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL VIGENTE ARTICOLO T.U. 1934 N. 383 ARTT. 89 ;
- PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ACCESSO A POSTI DI RUOLO O A TERMINE E NE CURA LA DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE;
- PUO' PRESIDERE LE COMMISSIONI DI GARA PER L'APPALTO DI OO.PP , NEI CASI IN CUI LO STESSO NON SVOLGA FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE DEI RELATIVI CONTRATTI, COSI' COME PREVISTO NEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

ART. 34

VICE-SEGRETARIO

01. IL COMUNE PUO' PROVVEDERE NEL PROPRIO ORGANICO UN POSTO DI VICE-SEGRETARIO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO ED ATTRIBUIBILI A PERSONALE DI QUALIFICA APICALE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO A POSTI DI SEGRETARIO COMUNALE. VIENE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 35

RESPONSABILITA'

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO RESPONSABILI DEI DANNI ARRECATI AL COMUNE PER FATTO DANNOSO, SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE ARTT. 53 - 58 , L. 142/90 .

TITOLO 06

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 36

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA

FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLATO DI PODESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, TASSE E TARIFFE SUI SERVIZI ED HA UN PROPRIO PATRIMONIO E DEMANIO.

ART. 37

ATTIVITA' FINANZIARIA

01. LA FINANZA COMUNALE E' COSTITUITA DA IMPOSTE PROPRIE; ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI ED IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI; TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI; TRASFERIMENTI REGIONALI; ALTRE ENTRATE PROPRIE

ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE ED ASSIMILATE; RISORSE PER INVESTIMENTI ED ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

INDISPENSABILI. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA

CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE, IL COMUNE ISTITUISCE,

CON DELIBERAZIONE CONSILIARE IMPOSTE, TASSE E TARIFFE

ADEGUANDO QUESTE ULTIME ANCHE CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI, AL COSTO

DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 38

AMMINISTRAZIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE. ESSO VIENE REVISIONATO OGNI DIECI

ANNI. LA GESTIONE E LE AGGIUNTE E LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI VENGONO FATTE SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SINDACO, SEGRETARIO E RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

02. I BENI PATRIMONIALI POSSONO ESSERE ALIENATI E/O DATI DI REGOLA IN AFFITTO

MENTRE I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN

USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE SOMME DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI DEVONO ESSERE IMPIEGATE PRIORMENTE IN

TITOLI DI STATO, IN ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL

PATRIMONIO.

ART. 39

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO, MENTRE LA GESTIONE FINANZIARIA SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO PER L'ANNO SUCCESSIVO SECONDO I PRINCIPI DELLA "UNIVERSALITA',

INTEGRITA', PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO". ESSO VIENE REDATTO PER CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O RAGIONERIA. SENZA TALE IMPEGNO,

L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 ARTT. 55 LEGGE 08.06.90 N. 142 .

ART. 40

CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA DIMOSTRATA NEL RENDICONTO COMPRENDENTE CONTO DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30

GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA MUNICIPALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI

PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DI CUI ALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.

ART. 41

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AD UN

REVISORE SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DI

REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, DOTTORI, COMMERCIALISTI O RAGIONIERI; EGLI DURA

IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA,

MENTRE E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE

INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

02. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO ED INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA NELLA

REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA DELIBERA DEL CONTO CONSUNTIVO.

03. IL REVISORE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI

ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE, NEL MENTRE PUO'

ESPRIMERE RILIEVI E PROPOSTE PER CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE, ALLO STESSO POSSONO ESSERE AFFIDATI COMPITI DI PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

04. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE.

ART. 42

ATTIVITA' CONTRATTUALI

01. GLI APPALTI DEI LAVORI, LE FORNITURE RILEVANTI DI BENI E SERVIZI, LE VENDITE,

GLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, LE PERMUTE, LE

LOCAZIONI VENGONO POSTE IN ESSERE TRAMITE CONTRATTI ALLA CUI STIPULAZIONE

INTERVIENE IL SEGRETARIO OVE NON SIA UFFICIALE ROGANTE

DEGLI STESSI CONTRATTI, OPPURE IN QUEST'ULTIMO CASO IL SINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO.

02. I CONTRATTI VENGONO ROGATI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE DAL

SEGRETARIO COMUNALE, SOLTANTO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT.

89 T.U.L.C.P. N. 383/34 .

03. LA STIPULA DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE "A CONTRATTARE" DEL CONSIGLIO O DI GIUNTA SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE OVE VENGONO INDICATI: FINE, OGGETTO, FORMA E CLAUSOLE ESSENZIALI, MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E RAGIONI.

ART. 43

SERVIZIO DI TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE PROVVEDE ALLA RISCOSSIONE DI

TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE SALVO QUANTO

PREVISTO DA LEGGI SPECIFICHE, AL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINARIE MEDIANTE

MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DI STANZIAMENTO DI

BILANCIO E FONDI DI CASSA DISPONIBILI ED AL PAGAMENTO ANCHE IN MANCANZA

DEI RELATIVI MANDATI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI,

DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 D.L. 10.11.78 N. 702 CONVERTITO IN LEGGE 08.01.79 N. 03 .

02. IL SERVIZIO DI TESORERIA VIENE AFFIDATO TRAMITE LICITAZIONE PRIVATA AD

ISTITUTI DI CREDITO E/O SOGGETTI ABILITATI PER LEGGE AI

SENSI DELLE VIGENTI NORMATIVE E DELL' ARTT. 59 COMMA 01 L. 08.06.90 N. 142 SECONDO RAPPORTI CONVENZIONALI APPOSITAMENTE STIPULATI.

ART. 44

CONTROLLO DI GESTIONE

01. I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI NEGLI APPOSITI CAPITOLI. DI TALI VERIFICHE I RESPONSABILI FORMULERANNO APPOSITI VERBALI CORREDATI DALLE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI CHE RIMETTERANNO AL SEGRETARIO COMUNALE ED ALL'ASSESSORE AL RAMO IL QUALE NE RIFERISCE IN GIUNTA CHE PROVVEDERA' DA PARTE SUA A FARNE UNA RELAZIONE GENERALE AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IN CASO DI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA GESTIONE DI COMPETENZA O DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 01 BIS D.L. 01.07.86 N. 318 , CONVERTITO IN LEGGE 09.08.86 N. 488 APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

TITOLO 07

PROGRAMMAZIONI - MODIFICA STATUTO - REGOLAMENTI - ENTRATA IN VIGORE

ART. 45

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DI ASSETTO DEL TERRITORIO E DELLE LEGGI REGIONALI. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA.
02. IL COMUNE ESERCITA L'INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL' ARTT. 113 DELLA COSTITUZIONE CON ATTO ASSUNTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
03. IL COMUNE PUR RISERVANDOSI POTERI DI INDIRIZZO DI CONTROLLO PUO' DELEGARE ALLE COMUNITA' MONTANE L'ESERCIZIO DI ALCUNE FUNZIONI SUL TERRITORIO EX-URBANO.

ART. 46

MODIFICA DELLO STATUTO

01. LE MODIFICHE DELLO STATUTO SOPPRESSIVE ED AGGIUNTIVE POSSONO ESSERE DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 COMMA 03 L. 08.06.90 N. 142 .

ART. 47

REGOLAMENTI COMUNALI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN

CONSIGLIERE

COMUNALE, ALLA GIUNTA ED A GRUPPI DI CITTADINI IDONEI
A FORMULARE INIZIATIVE (ARTT. 22).

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO AVER
ACQUISTATO I RELATIVI PARERI DELLE COMMISSIONI PREPOSTE, SE CI
SONO, AI SENSI DELL` ARTT. 32 COMMA 02 LETT. A) L. 142/90 . I REGOLAMENTI
SONO

SOGGETTI ALLA DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL`ALBO
PRETORIO, UNA PRIMA ED UNA DOPO L`APPROVAZIONE DA PARTE DELLA SEZIONE
DI
CONTROLLO, ARTT. 47 COMMA 01 L. 08.06.90 N. 142/90 .

03. I REGOLAMENTI DI CUI IL COMUNE DOVRA' ESSERE DOTATO E GIA' PREVISTI
DAL

PRESENTE STATUTO SONO:

A) REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE
COMMISSIONI E DELLA GIUNTA MUNICIPALE;

B) REGOLAMENTI DI CONTABILITA';

C) REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DEI CONTRATTI;

D) REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI INIZIATIVE, DI
PARTECIPAZIONE DEI

CITTADINI ALL`ATTIVITA' DEL COMUNE E DI VISIONE

E RILASCIO COPIE DEL COMUNE;

E) DISCIPLINA DEL REFERENDUM;

F) DIFENSORE CIVICO;

G) PERSONALE ED UFFICI COMUNALI.

04. I REGOLAMENTI DI CUI SOPRA VERRANNO APPROVATI ENTRO UN ANNO
DALL`ENTRATA IN VIGORE, SALVO QUELLI DI CONTABILITA' E DEI
CONTRATTI CHE VENGONO APPROVATI COSI' COME PREVEDE L` ARTT. 59 COMMA
01

LEGGE 142/90 .

ART. 48

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO DOPO L`ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE
DEL

COMPETENTE ORGANO REGIONALE E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO

UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO COMUNALE PER
TRENTA

GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO, DOPO L`AVVENUTA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI
SOPRA,

ARTT. 47 COMMA 01 , INVIERA' COPIA DELLO STATUTO AL

MINISTERO DELL`INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE
DEGLI

STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TREPOTESIMO GIORNO SUCCESSIVO
ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO REGIONALE ED IL

SEGRETARIO COMUNALE APPONE IN CALCE ALL`ORIGINALE LA DICHIARAZIONE
DI

ENTRATA IN VIGORE.